

C.M. 9 del 21/03/1980

(Estratto)

Oggetto:

Conferimento di azienda. Art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. Condizioni e modalità per l'applicazione dei benefici fiscali.

Sintesi:

Con la presente si riassumono gli aspetti essenziali delle disposizioni dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 per delimitarne l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione e per la individuazione dei connessi adempimenti procedurali.

Testo:

Premessa con l'approssimarsi del termine del 31 dicembre 1980 previsto dall'art. 10 della L. 16 dicembre 1977, n. 904, per l'esecuzione di conferimenti di aziende e di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa con l'applicazione delle agevolazioni fiscali disciplinate dall'art. 34 della L. 2 dicembre 1975, n. 576, sempre più frequentemente vengono rivolte alla scrivente, con riguardo a singole fattispecie, istanze di chiarimento in ordine agli aspetti sostanziali e procedurali della specifica normativa dell'art. 34.

Su altre questioni, poste più recentemente all'attenzione della scrivente, si rendono opportune, invece, maggiori precisazioni.

Per i beni ammortizzabili l'imputazione al conto economico delle quote di ammortamento maturate fino alla data di conferimento dovrà essere ragguagliata al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio del periodo d'imposta e la data del conferimento.

Trattandosi di conferimento di aziende o di complessi aziendali, si ritiene che anche per quanto concerne le spese di manutenzione, riparazione, ecc., la società conferente non sia legittimata a portare in detrazione per intero il 5 per cento del costo dei beni ammortizzabili di cui all'ultimo c. dell'art. 68 del D.P.R. n. 597. Tale detrazione dovrà essere contenuta nei limiti dei dodicesimi corrispondenti anche nei confronti della società ricevente sulla base dell'elenco dei beni ricevuti in occasione del conferimento e dei relativi valori da iscriversi nel libro dei cespiti ammortizzabili della stessa società.